



COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 21 DEL 04/05/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 NECESSARI PER FAR FRONTE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI NUOVE UTENZE NEL CENTRO URBANO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in passato la gestione del servizio idrico in Sicilia è stata devoluta all'Ente Acquedotti Siciliani, di seguito più brevemente EAS, istituito con Legge numero 24 del 19 gennaio 1942, al fine di provvedere alla costruzione, alla gestione ed alla manutenzione della rete acquedottistica siciliana, compresa l'assunzione in gestione degli acquedotti comunali allora esistenti;
- il predetto ente da sempre gravato da condizioni di squilibrio economico (e finanziario), in rapporto a costi largamente superiori alle entrate, e pertanto sostenuto con impiego di pubbliche erogazioni a vario titolo, non ha conseguito pienamente i propri fini istituzionali sia con riguardo al completamento della rete che sotto quello dell'unificazione della gestione, rivelandosi peraltro perdurante il problema dell'approvvigionamento di risorsa e di continuità del servizio;
- l'inadeguatezza della metodologia tariffaria CIPE, ed il mancato raggiungimento della scala necessaria hanno lasciato in eredità un sistema infrastrutturale logoro oltre ogni ragionevole limite;
- detto ente è stato posto in liquidazione nel 2004 alla luce dei disavanzi di gestione;
- i ritardi, le omissioni, le ambiguità e l'irrisolutezza del Legislatore regionale ha messo l'EAS nelle condizioni di non poter mai realmente operare nel modo designato, così come di non poter essere più sciolto;
- la successiva configurazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in Sicilia ha mirato ad organizzare il servizio acquedottistico in due segmenti:
 - il Sovrambito, costituito dalle grandi infrastrutture di approvvigionamento e trasporto della risorsa idrica, fornita "all'ingrosso" a utenze collocate in ambiti diversi;
 - i nove Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i limiti amministrativi delle ex Province siciliane e che gestiscono gli approvvigionamenti a scala provinciale o comunale.

Visto che:

- la riorganizzazione si è concretizzata con la costituzione di una Società mista (Siciliacque s.p.a.) tra la Regione Siciliana ed un Partner imprenditoriale privato (individuato con procedura di evidenza pubblica) cui attribuire il servizio di adduzione idropotabile a scala Sovrambito;

- la costituzione di Siciliacque è stata effettuata direttamente dalla Regione Siciliana con l'intento di individuare un soggetto imprenditoriale che subentrasse nella gestione delle infrastrutture a larga scala (pluriprovinciale) in precedenza gestite dall'Ente Acquedotti Siciliani, posto in liquidazione nel 2004;
- la Società, che opera in regime di convenzione di concessione con durata quarantennale, ha avviato la propria attività nell'aprile 2004 ed è ormai entrata a regime;
- Il servizio espletato riguarda la gestione ed il servizio di grande adduzione per l'alimentazione di grandi utenze (gli A.T.O.) e la compartecipazione finanziaria per gli investimenti previsti dal piano industriale di contratto;
- i costi della Società vengono ripagati unicamente dalla tariffa praticata già stabilita in convenzione;
- in merito al Servizio Idrico Integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale il processo di riorganizzazione del servizio a livello di ambito territoriale è stato caratterizzato da una complessa attivazione di procedure, seguite e monitorate inizialmente dal Commissario delegato per l'emergenza idrica, che a quel tempo per effetto della vigenza della dichiarazione dello stato di crisi idrica aveva acquisito tutte le competenze in materia di acque esercitate dai vari rami dell'amministrazione regionale, e che, per alcuni ambiti non sono giunti a compimento;
- in linea con i principi dettati dalla legge Galli, il riordino del servizio di distribuzione idrica, stavolta inteso come Servizio Idrico Integrato nello spirito della legge, ha seguito le tappe di seguito elencate:
 - determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Siciliana: con DD.P.R.S. n° 114 del 16.05.2000 e n° 16 del 29.01.2002, nell'ambito della Regione sono stati individuati 9 Ambiti Territoriali Ottimali, i cui limiti geografici coincidono con i limiti delle rispettive ex Province Regionali; oA capo di ogni A.T.O. è preposta un'Autorità d'Ambito costituita dalla conferenza dei Sindaci e presieduta dal Presidente della ex Provincia Regionale mentre l'attività amministrativa doveva essere condotta da un Consiglio di Amministrazione da una Segreteria tecnico Operativa in funzione della modalità associativa dei Comuni dell'ATO (Consorzio o Convenzione di cooperazione);
 - Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 209 del 07.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli ATO per il governo e l'uso delle risorse idriche e sono state altresì definite le convenzioni tipo regolanti i rapporti tra gli enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale in base alle forme di gestione previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 267/2000 (costituzione di consorzio o convenzione di cooperazione).

Richiamato l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 2017, il quale ebbe a prevedere il trasferimento dall'EAS ai Comuni delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico;

Considerato che in detta prospettiva l'EAS è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con D.P.R.S. del 2 gennaio 2020;

Preso atto:

- che con sentenza n. 231 del 6 novembre 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 16 dell'11 agosto 2017, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza»;
- che la richiamata sentenza, in particolare, ha affermato che le norme regionali de quibus, le quali imponevano la gestione diretta comunale del sistema idrico integrato, relativamente ai Comuni nel cui territorio era ancora operante la gestione EAS, sino all'affidamento al gestore unico d'ambito, e, pertanto, per un periodo di tempo indeterminato e potenzialmente esteso, contrastavano con le previsioni dell'art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, del codice dell'ambiente, le quali, rispettivamente, sancivano e sanciscono a tutt'oggi il principio di unicità della gestione nell'ambito territoriale ottimale, indicando i casi in cui erano consentite le gestioni comunali autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali

- permanessero e permangano;
- che la Corte Costituzionale ha, altresì, affermato che, per la stessa ragione, tali norme violano anche l'art. 149 bis, comma 1, del codice dell'ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione del sistema idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale;
 - che le menzionate norme statali sono ascrivibili alla tutela della concorrenza, in base all'indirizzo costante della medesima Corte, secondo cui devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), le forme di gestione del servizio idrico integrato, con la precisazione che le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato, a cui spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio,
 - che pertanto la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio;
 - che pertanto il legislatore regionale siciliano non può affidare ai singoli Comuni la gestione del servizio idrico integrato, in quanto non può introdurre deroghe, per di più a tempo indeterminato, al principio di unicità della gestione dello stesso nell'ambito territoriale ottimale previsto nel codice dell'ambiente: norma di riferimento cogente, quindi, anche per le regioni a Statuto speciale;

Ribadito che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020 l'EAS è stato posto in regime di liquidazione coatta amministrativa, sulla base dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 della L.R. n. 16 del 2017, in connessione all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 8 del 2018, laddove si ebbe a disporre che la gestione residua delle reti idriche e degli impianti rimane in carico all'EAS in liquidazione sino al completamento delle attività di consegna degli impianti ai Comuni interessati.

Richiamata la Sentenza T.A.R. Sicilia sede di Palermo 3001/2020, irrevocabile, resa fra Comune di Erice contro Presidenza della Regione – Assessorato Regionale dell'Economia – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblici Utilità - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali - E.A.S. in liquidazione coatta amministrativa, la quale riporta: "*è compito della Regione Siciliana, nelle sue varie articolazioni, a farsi carico del problema della gestione del servizio idrico nei Comuni in cui operava l'EAS, adottando, nel pieno rispetto dell'art. 147, commi 2, lettera b) e 2-bis, cod. ambiente ampiamente richiamato dalla Consulta (e quindi della del principio della unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale), la soluzione ritenuta più congrua, con l'unico limite derivante dal fatto che, giova ribadirlo, le reti e gli impianti non possono essere trasferiti agli enti locali*";

Tenuto conto che:

- a fronte della dichiarazione di incostituzionalità della legge di riforma del sistema di gestione delle risorse idriche in Sicilia, l'unica novità normativa sostenibile e d'immediata applicazione si è ridotta nel passaggio dai liquidandi e commissariati Consorzi d'ambito (A.T.O.) – costituiti dai Sindaci dei Comuni soci - alle nuove Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.) – costituite dai Sindaci dei Comuni soci – prendendo atto dell'assenza di ogni riferimento normativo sulla sorte delle gestioni esistenti;
- l'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nella versione da ultimo incisa dal decreto "Sblocca-Italia", prevede, allo scopo di garantire il rispetto del "principio di unicità della gestione" all'interno dell'A.T.O., che "*...il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale*;
- in considerazione del rilievo che la situazione relativa agli Ato idrici si trovano in una fase

prolungata di stallo rispetto alla quale il Governo non ha saputo incidere con scelte strategiche e ha prodotto una normativa che di certo non ha contribuito a fare chiarezza;

- soltanto di recente l'ATI ha approvato il piano d'ambito;

Ritenuto pertanto:

- che nulla vieti al Comune, in presenza di una fase di stallo in cui viene acclarata l'incapacità dell'ente preposto di assicurare il servizio, di colmare tale vuoto attraverso mirate e provvisorie ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene pubblica;
- che tra le fonti normative, le ordinanze di necessità e urgenza sono atti a contenuto atipico che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina normativa di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento;

Tenuto conto altresì:

- che l'adozione di misure adeguate trova il suo fondamento nel costituzionalizzato principio di sussidiarietà verticale che si esplica nell'ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (livello sovranazionale: Unione Europea-Stati membri; livello nazionale: Stato nazionale-regioni; livello subnazionale: Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d'intervento – sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi;
- che il quadro di contesto di converso registra una mancanza di intervento dei competenti enti territoriali superiori devolvendo de facto all'istituzione più vicine ai cittadini l'adozione e di adeguate misure;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione in dispregio ad esigenze della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato che anche la gestione transitoria, che attribuita il servizio idrico integrato in capo ai singoli Comuni, non può trovare attuazione, sia per le ragioni di legittimità sovraesposte, sia per ragioni di razionalità, efficacia ed efficienza del servizio;

Rilevato che in questo contesto, determinato esclusivamente dalla Regione Siciliana, i Cittadini subiscono la violazione del diritto fondamentale dell'accesso all'acqua;

Considerato che l'acqua è un bene primario irrinunciabile per ogni essere umano e che, pertanto, in mancanza di iniziative da parte delle amministrazioni preposte, per evitare problematiche igienico-sanitarie, si è costretti ad autorizzare, in via eccezionale e provvisoria, nuove utenze con specifiche modalità in rapporto ai menzionati principi di ragionevolezza e proporzionalità;

Ravvisato che sussistono gli estremi per emanare una ordinanza, "extra ordinem", al fine di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari stante l'assenza

del descritto stato di stallo istituzionale;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'igiene pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di in atto non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;
- che della presente ordinanza sarà data necessaria conoscenza:
 - al Prefetto di Trapani;
 - alla Presidenza della Regione;
 - all'Assessorato Regionale dell'Economia;
 - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblica Utilità; o
 - all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
 - all'A.T.I.;
 - al Commissario liquidatore dell'E.A.S.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia, fermo restando quanto attiene ad ogni questione inerente agli utenti già utilizzatori ed in possesso dei contatori EAS per i quali ricorrono specifiche direttive d'intesa con il Commissario liquidatore che formano oggetto di specifiche linee di indirizzo;

ORDINA

con riguardo ai nuovi potenziali utilizzatori:

- che al fine di eliminare le condizioni di stallo nell'ambito territoriale del Comune di Vita, in rapporto a nuove utenze idriche i cittadini residenti e i soggetti comunque dimoranti od operanti a qualsiasi titolo potranno attivare nuove prese dandone comunicazione al Comune deducendo a corredo una dichiarazione attestante che le operazioni di collegamento sono state espletate a regola d'arte, utilizzando dispositivi di misurazione a norma e tarati;
- che venga istituito un apposito elenco dove annotare i dati anagrafici del nuovo utilizzatore, il subentro e la lettura;
- che i nuovi utilizzatori saranno tenuti al pagamento dei canoni idrici frattanto maturati, che verranno fatturati all'esito della regolarizzazione contabile e amministrativa del nuovo soggetto gestore;

DISPONE

- che l'elenco dei soggetti che hanno provveduto a porre in essere tutte le opere necessarie ad un nuovo appresamento dovrà essere trasmesso all'ATI di Trapani nella prospettiva che, ai sensi dell'art. 149 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il destinatario provveda all'affidamento del servizio, nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, stante la mancanza di qualsivoglia residua competenza gestionale in capo all'EAS in quanto in liquidazione coatta amministrativa;

STABILISCE

- che l'Ufficio competente provveda a monitorare, in collaborazione con l'ATI, il trend dei nuovi appresamenti;

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al momento dell'avvenuta integrazione dei presupposti di operatività del nuovo gestore, fatto salvo il potere dello scrivente organo di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

- al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Comandante di Polizia Municipale, ognuno per le specifiche competenze, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata comunicazione del nuovo appresamento e pertanto la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo e

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonchè sia affissa in formato sintetico nella sezione dell'Amministrazione Trasparente riservata alle ordinanze;
- sia comunicata al Responsabile dell'Area Tecnica e al Comandante di Polizia Municipale;
- sia trasmessa per conoscenza:
 - al Prefetto di Trapani;
 - alla Presidenza della Regione;
 - all'Assessorato Regionale dell'Economia;
 - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblica Utilità;
 - all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
 - all'A.T.I.;
 - al Commissario liquidatore dell'E.A.S.

Il Sindaco
Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale